

Protocollo n° ¹²⁹⁸⁹ del 02 luglio 2015

Oggetto: PROCEDURE ATTUATIVE PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA MANFREDI.
CONVENZIONE 7.08.2013. **DECRETO ESPROPRIAZIONE DIRITTI DI SERVITÙ.**

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Premesso

CHE i sigg.ri: Palma Guido, Palma Alfonso, Palma Roberto, Mariconda Angela, Palma Marco, Palma Federica sono comproprietari, nel comune di Atripalda, del fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella 1651, sub 1, ora 1666, di mq. 1440.

CHE nel vigente P.R.G., approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 1 del 21/01/2002, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 02/04/2002 e variante approvata con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n° 7 del 18/05/2004, pubblicata sul B.U.R.C. n° 44 del 13/09/2004, la predetta particella di terreno n° 1666, oggetto dell'intervento, di superficie pari a circa 1440, è destinata a "parcheggio pubblico" all'interno della zona omogenea "B1" la cui realizzazione è disciplinata dall'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G.

CHE ai sensi dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., la realizzazione dei parcheggi pubblici, in tutte le zone omogenee "A" – "B" – "C" e "D", può essere affidata dal Comune a soggetti privati, previa la sottoscrizione di convenzione che determini le modalità di gestione finalizzate all'uso pubblico.

CHE essendo il predetto intervento realizzabile ad iniziativa privata, così come stabilito dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., il vincolo urbanistico non ha limitazione temporale e quindi non è soggetto a decadenza, giusta quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 179/1999;

CHE con nota del 03/06/2013, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n° 9931, i predetti proprietari trasmettevano il progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico previsto dallo strumento urbanistico e dichiaravano di essere disposti a convenzionarsi con l'ente comunale al fine di realizzarlo e gestirlo a propria cura e spese, regolamentando l'uso pubblico dell'infrastruttura;

CHE i proponenti, tuttavia, segnalavano che la predetta particella 1666, destinata per intero dal P.R.G. a "parcheggio pubblico" era ed è tuttora gravata dalle seguenti servitù:

1)a favore della Palma Costruzioni s.r.l.: servitù di passaggio con autoveicoli e a piedi nonché di parcheggio sull'intera superficie di 1440 mq, costituita con atto redatto per notar Sarno Domenico il 11/10/1996 rep. 90730/23477, registrato in Avellino in data 28/10/1996 al n° 565 e con atto per notar Paolo Di Rito redatto l' 11/06/1999 rep. 15691 raccolta n° 4062, registrato in Avellino in data 14/06/1999 al n° 293 serie II/V;

2)a favore del signor Sellitto Francesco: servitù di parcheggio su parte della predetta area e, più precisamente, su una superficie di 326,76 mq., costituita con atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, registrato in Avellino in data 11/11/2003 al n° 2627.

CHE le servitù predette sarebbero state soppresse, ai sensi dell'art. 25, co. 3, del D.P.R. 327/01, qualora il Comune avesse proceduto all'espropriazione delle aree destinate al parcheggio pubblico, così come da programma urbanistico.

CHE tuttavia, nel caso di specie, poiché la realizzazione del parcheggio non comporta la necessità dell'espropriazione delle aree da destinare all'infrastruttura, essendo queste poste volontariamente a



disposizione del comune da parte dei proprietari, l'intervento ablativo dell'amministrazione è limitato all'espropriazione dei soli diritti minori di terzi che gravano sulle aree medesime e che si pongono in contrasto con la destinazione pubblica delle stesse.

CHE, in base agli accordi presi tra i proponenti e l'amministrazione comunale, tutti i costi per la realizzazione del parcheggio pubblico sono a carico della parte privata, comprese anche le eventuali indennità espropriative da riconoscere in favore dei titolari dei diritti di servitù interferenti con la realizzazione dell'infrastruttura.

CHE, pertanto, con deliberazioni di G.C. n°117 del giorno 11 luglio 2013 e successiva n° 130 del 1° agosto 2013, l'Amministrazione Comunale di Atripalda approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di parcheggio ad uso pubblico da realizzarsi in Via Manfredi, sul fondo urbano censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella 1666, di mq. 1440, presentato dai proprietari dell'area, nonché lo schema di convenzione per regolamentare l'uso pubblico dell'infrastruttura. Con la predetta deliberazione di G.C. 117/2013 veniva, altresì, fissato in dodici mesi, a partire dall'approvazione di detta delibera, il termine per la conclusione delle procedure espropriative.

CHE la relativa convenzione attuativa tra i proprietari dell'area ed il Comune di Atripalda veniva stipulata con atto redatto per notar Pellegrino D'Amore in data 07 agosto 2013, registrata all'Agenzia delle Entrate in data 09 agosto 2013 al n° 4484 serie 1T e trascritta all'ufficio del territorio di Avellino in data 20 agosto 2013 al n° 14616/11738.

CHE i proprietari, a mezzo del loro procuratore speciale, con la nota del 14/04/2014, acquisita al protocollo del Comune, in pari data, con il n° 6876 hanno trasmesso a questo Ufficio la dichiarazione resa dalla società Palma Costruzioni s.r.l, con la quale la predetta società ha rinunciato espressamente a qualsivoglia indennità per la soppressione delle servitù delle quali essa è titolare sulle aree oggetto di intervento, e che detta rinuncia è estesa anche alle indennità connesse alla soppressione della servitù di parcheggio che la medesima società ebbe a costituire in favore del sig. Sellitto Francesco con il precitato atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, atteso che con il predetto contratto di compravendita veniva stabilito che: "Le parti convengono che tutte le indennità che saranno erogate dal comune di Atripalda per l'eventuale esproprio delle superfici destinate a parcheggio secondo il vigente Piano Regolatore Generale profitteranno in favore della società venditrice. A tal fine l'acquirente autorizza la società venditrice ad eseguire, in suo nome e vece, tutte le attività necessarie per il perfezionamento della pratica amministrativa presso il comune di Atripalda, con facoltà di incassare somme, transigere e quietanzare, avendo per rato e valido il suo operato".

CHE pertanto nessuna indennità deve essere liquidata in favore dei titolari delle predette servitù, fatta salva in ogni caso la responsabilità dei proprietari procedenti per le eventuali richieste indennitarie e/o risarcitorie connesse o conseguenti al presente provvedimento ablativo.

CHE In data 09/07/2014 il responsabile del V settore, con determinazione n° 62 del 09/07/2014 e cioè prima della scadenza fissata per l'emissione del decreto di esproprio, prorogava fino al 31/12/2014 i termini per l'emissione di quest'ultimo, adducendo come motivazione "*sopravvenute difficoltà organizzative dell'Ufficio*".

CHE In data 17/10/2014 veniva emesso il decreto di esproprio.

CHE lo stesso veniva regolarmente notificato alle parti interessate.

CHE in data 07/11/2014, il signor Sellitto, titolare di una delle due servitù presenti sull'area, presentava ricorso al TAR di Salerno, per il tramite dei suoi legali, chiedendo l'annullamento della determinazione n°

62 del 09/07/2014, in quanto ritenuta illegittima per carenza di motivazione in ordine alla proroga del termine di pubblica utilità.

CHE con sentenza n° 02223/2014, depositata in cancelleria il 24/12/2014, il TAR di Salerno riteneva fondato il ricorso del Sellitto e annullava detta determina.

CHE, di conseguenza, il decreto di esproprio del 17/10/2014 risultava essere stato emesso fuori termine a causa della sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

CHE, pertanto, per ripristinare l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stato necessario procedere nuovamente alla riapprovazione del progetto definitivo già a suo tempo approvato con le deliberazioni di G.C. n° 117 e 130 del 2013 e fissare un nuovo termine per l'emissione del decreto di esproprio.

CHE, a tal fine, è stata inviato, dal responsabile del IV Settore, geom. Raffaele Nevola, con nota prot. 1986 del 02/02/2015, l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 16, co.4, del DPR 327/01 e dell'art. 7, co. 1 della L. 241/90, per la riapprovazione del predetto progetto definitivo.

CHE Responsabile del Procedimento per la realizzazione della predetta opera pubblica è il geom. Vincenzo Caronia;

CHE con deliberazione di G.C. n°103 del giorno 05/06/2015, l'Amministrazione Comunale ha nuovamente riapprovato, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto di parcheggio ad uso pubblico da realizzarsi in Via Manfredi, sul fondo urbano censito nel N.C.U. al foglio n° 1, particella n° 1651 sub 1, ora 1666, di mq. 1440, presentato dai proprietari dell'area.

CHE con la predetta deliberazione di G.C. n° 103 del 05/06/2015/2015 è stato, altresì, fissato in dodici mesi, a partire dall'approvazione di detta delibera, il termine per la conclusione delle procedure espropriative.

CHE ai sensi del progetto riapprovato con la deliberazione di G.C. n° 103 del giorno 05/06/2015, le servitù di passaggio carrabile e pedonale saranno comunque conservate a favore dei titolari nelle forme e nei modi descritti nell'art. 6 della convenzione stipulata con atto redatto per notar Pellegrino D'Amore in data 07 agosto 2013.

CHE ai sensi dell'art. 3 della convenzione tutti i costi per la realizzazione del parcheggio pubblico saranno sopportati dalla parte privata, comprese le eventuali indennità espropriative da riconoscere in favore dei titolari dei diritti di servitù interferenti con la realizzazione dell'infrastruttura.

CHE i valori dell'indennità provvisoria per i diritti presenti sull'area sono stati così determinati, giusta relazione tecnica-estimativa esistente agli atti a firma del RUP e del Responsabile del IV settore:

Valore indennità per i diritti di servitù di cui è titolare la Palma Costruzioni s.r.l. : 2.275,00€ (diconsi duemiladuecentosettantacinqueuro);

Valore indennità per i diritti di servitù di cui è titolare il signor Sellitto Francesco : 516,00€ (diconsi cinquecentosedicieuero).

CHE l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 327/01, atteso che occorre da subito disciplinare, a livello di traffico e sosta, la predetta area per la presenza di numerose attività commerciali ed infrastrutture quali: ASL e scuola elementare e media.

CHE è fatta salva la facoltà, per gli eventuali ulteriori aventi diritti di comunicare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/01, se accettare l'indennità così come sopra determinata in via d'urgenza nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso.

TANTO PREMESSO

VISTA la deliberazione di G.C. n° 103 del 05/06/2015 con la quale è stato riapprovato il progetto del parcheggio pubblico di Via Manfredi e dichiarata la pubblica utilità dell'opera.

DATO ATTO:

CHE si è dato avvio al procedimento nei termini e modi previsti dalla L. 241/90 e D.P.R. 327/01.

CHE i termini di efficacia della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera non sono scaduti.

CHE l' intervento è realizzabile ad iniziativa privata, così come stabilito dell'art. 33 delle norme di attuazione del P.R.G., per cui il vincolo urbanistico non ha limitazione temporale e quindi non è soggetto a decadenza, giusta quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 179/1999.

CHE è stata determinata in via di urgenza l'indennità provvisoria di esproprio nella misura innanzi riportata e che l'avente diritto vi ha rinunciato, giusta dichiarazione agli atti del 14/04/2014 prot. 6876.

CHE è fatta salva la facoltà, per gli eventuali ulteriori aventi diritti, di comunicare, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/01, se accettare l'indennità così come sopra determinata in via d'urgenza, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso.

VISTE le disposizioni del D.P.R. 327/2001, testo unico espropriazioni.

RICHIAMATE le determinazioni di cui in premessa.

DECRETA

E' pronunciata l'espropriazione in favore dei sigg.ri:

Palma Guido, C.F. PLM GDU 45T12 E054O, nato a Giugliano in Campania (NA) il 12/12/1945, residente ad Atripalda alla Via Fiumitello n° 13,

Palma Alfonso, C.F. PLM LNS 78H18 F839J, nato a Napoli il 18/06/1978, residente ad Atripalda alla Via Pianodardine n° 9;

Palma Roberto, C.F. PLM RRT 82P24 A489T, nato ad Atripalda il 24/09/1982, residente ad Aosta alla Via Garibaldi n° 36;

Mariconda Angela, C.F. MRC NGL 61H58 D643J, nata a Foggia (FG) il 18/06/1961, residente a Parolise alla Via Toccaniello n°19;

Palma Marco, C.F. PLM MRC 85L27 A489J, nato Ad Atripalda (AV) il 27/07/1985, residente a Parolise alla Via Melfi n°56,

Palma Federica C.F. PLM FRC 88E66 A489M, nata Ad Atripalda (AV) il 26/05/1988, residente a Parolise al Vico Sant'Antonio, s.n.;

dei diritti di servitù di passaggio carrabile e di parcheggio gravanti sul fondo urbano sito in agro di Atripalda e censito nel N.C.U al foglio n° 1, particella n° 1666 di mq. 1440, ed esercitati per quanto di diritto da:

Palma Costruzioni s.r.l. con sede in Atripalda, alla via Pianodardine n. 9, c.f. 00513140640: titolare della servitù di passaggio con autoveicoli e a piedi nonché del diritto di parcheggio sull'intera superficie di 1440 mq, costituita con atto redatto per notar Sarno Domenico il 11/10/1996 rep. 90730/23477, registrato

in Avellino in data 28/10/1996 al n° 565 e con atto redatto per notar Paolo Di Rito il 11/06/1999 rep. 15691 raccolta n° 4062, registrato in Avellino in data 14/06/1999 al n° 293 serie II/V;

Sellitto Francesco, nato a Manocalzati (AV) il 16.02.1946, c.f. SLLFNC46B16E891N: titolare della servitù di passaggio carrabile e a piedi nonché del diritto di parcheggio sulla predetta area e, più precisamente, della servitù di parcheggio costituita con atto redatto per notar D'Amore Pellegrino il 27/10/2003 rep. 180821/23581, registrato in Avellino in data 11/11/2003 al n° 2627, che viene esercitata sull'area antistante il fabbricato in esatta proiezione dell'immobile di proprietà del predetto sig. Sellitto, proporzionalmente alla quota millesimale di proprietà pari a millesimi novantasette virgola diciannove.

Il presente provvedimento, a cura e spese dei proprietari beneficiari, sarà:

notificato a ciascun titolare dei diritti oggetto di ablazione nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima;

pubblicato per estratto nel BURC;

richiesta la registrazione e la trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Ai fini fiscali si dichiara che i valori delle servitù di cui ai punti 1) e 2) del presente decreto sono:

Valore servitù a favore della Palma Costruzioni s.r.l.: **2.275,00€** (**diconsi duemiladuecentosettantacinqueuro**);

Valore servitù a favore di Sellitto Francesco: **516,00€** (**diconsi cinquecentosedicieuro**);

Che l'avente diritto all'indennità di esproprio, con dichiarazione del 14/04/2014, assunta al protocollo comunale con il n° 6876, vi ha rinunciato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di sessanta e di centoventi giorni dalla sua notificazione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Vincenzo Caronia



Il Responsabile del IV settore
Geom. Raffaele Nevola

